N. R.G. 2322/2014



#### TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione lavoro

**VERBALE** 

Tra

### MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

**RICORRENTE** 

e

RESISTENTE

All'udienza 27/05/2015 innanzi alla dr. Marta Torcini sono comparsi:

la c i per parte ricorrente la quale sottolinea il contenuto dell'art. 5 comma 8 della L. 228/2012 e insiste nelle proprie deduzioni.

l'avv. Barsanti Mauceri Isetta per parte resistente che deposita sentenza del Tribunale di Torino e insiste per il rigetto del ricorso in opposizione.

Il Giudice pronuncia sentenza contestuale dandone lettura.

# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA

- 1) Il MIUR ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo con il quale era stato condannato a pagare alla convenuta l'importo di € 1.011,32 oltre rivalutazione e interessi, quale corrispettivo di 21,04 giorni di ferie maturate e non potute usufruire nel corso del rapporto di lavoro a tempo determinato come insegnante di matematica. I motivi di opposizione sono fondati:
- a) sul testo dell'art. 5, comma 8 del D.L. 95/2012, il quale stabilisce che le ferie e i riposi "...sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi...";
- b) sull'art. 1, commi 54, 55 e 56, della L. 228/2012, i quali stabiliscono che "54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative..... 55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale



## Sentenza n. 639/2015 pubbl. il 27/05/2015 RG n. 2322/2014

in questione di fruire delle ferie». 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013".

Secondo il MIUR il DL 95/2012 disapplica tutte le norme che consentivano al personale a tempo determinato di monetizzare le ferie dalla data di entrata in vigore di detta norma (7 luglio 2012) fino al 31 dicembre 2013. La successiva L. 228/2012, che impedisce la fruizione dei giorni di ferie durante l'attività didattica e, per i docenti a tempo determinato anche successivamente alla data di cessazione del rapporto, impedirebbe comunque la monetizzazione delle ferie non fruite, anche stabilendo la disapplicazione delle norme contrattuali collettive che prevedono regimi più favorevoli.

Sulla base di questa interpretazione, condivisa anche dalla Ragioneria Generale dello Stato (doc. 3/2 ricorrente), il Ministero ricorrente asserisce che nulla è dovuto alla convenuta. Sostiene inoltre che la convenuta ha fruito di tutti i giorni di ferie a lei spettanti.

La convenuta, costituitasi in giudizio, contesta l'interpretazione della normativa data dall'opponente per i seguenti motivi:

- a) tutti i lavoratori hanno il diritto costituzionale alle ferie annuali maturate in proporzione alla durata del rapporto di lavoro. Tale diritto è irrinunciabile preventivamente;
- b) l'indennità sostitutiva delle ferie non godute non costituisce corrispettivo della rinuncia ma ha carattere risarcitorio del danno alla salute psicofisica causato dal mancato riposo e rappresenta il corrispettivo di attività lavorativa svolta in un periodo, di per sé retribuito, ma che il lavoratore avrebbe dovuto essere non lavorato;
- c) tale diritto va riconosciuto anche ai lavoratori a tempo determinato in proporzione al periodo lavorato per impedire una discriminazione vietata dall'art. 3 Cost. e dalle normative europee (direttiva n. 1999/70/CE);
- d) l'art. 19 del CCNL 2006-2009 stabilisce che le ferie non godute dal personale assunto a tempo determinato debbano essere retribuite al termine del contratto di lavoro e inoltre dichiara espressamente, con riferimento a detto personale, che la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria;
- e) il divieto di monetizzazione delle ferie stabilito dal DL 95/2012 e la disapplicazione dei contratti collettivi più favorevoli, stabilita dalla L. 228/2012 non sono applicabili al caso in esame perché la stessa L. 228/2012 art. 1, comma 55I, ne stabilisce l'applicazione a decorrere dal 1 settembre 2013, mentre il contratto della convenuta si è concluso il a giugno 2013, con il termine dell'anno scolastico 2012/2013.

Nel caso che non venisse accolta questa interpretazione, la convenuta solleva questione di legittimità costituzionale delle predette norme. Chiede quindi la condanna dell'Amministrazione ricorrente al pagamento di quanto ingiunto con il decreto opposto.

2) La materia è disciplinata dall'art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012 che vieta la monetizzazione delle ferie non fruite, e dall'art. 1, commi 54, 55 e 56, della L. 228/2012, la quale è intervenuta in primo luogo modificando il DL. 95/2012 nel senso che ne ha escluso l'applicabilità al personale docente assunto a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie oppure fino al termine delle attività scolastiche (comma 55). Ne risulta che il DL 95/2012 non è applicabile al personale docente assunto con contratto a termine. Inoltre la stessa legge ha stabilito, al comma 56, che le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni dei precedenti commi 54 e 55 sono disapplicate dal 1 settembre 2013.



## Sentenza n. 639/2015 pubbl. il 27/05/2015 RG n. 2322/2014

Il MIUR, con la propria interpretazione di detta normativa, ha sostanzialmente azzerato tutte le ferie residue al 31 dicembre 2012, affermando che il DL 95/2012 ne impedirebbe la monetizzazione. Tale interpretazione non può essere condivisa. Il diritto alla monetizzazione delle ferie sorge nel momento in cui il dipendente non ne abbia potuto usufruire: nel caso in esame è sorto al termine del rapporto di lavoro cioè alla conclusione dell'anno scolastico 2012/2013 il 30 giugno 2013. L'art. 5, comma 8, del DL 95/2012 aveva già cessato di avere efficacia nei confronti del personale a tempo determinato della scuola a partire dal 1 gennaio 2013, per effetto dell'entrata in vigore della L. 228/2012, art. 1, comma 55. Azzerando le ferie residue al 31 dicembre 2012 il MIUR ne ha di fatto impedito il godimento prima ancora che la monetizzazione, determinando una inammissibile riduzione delle giornate di riposo.

Una volta stabilito questo punto, è necessario, al fine di verificare se è possibile la monetizzazione di ferie non più fruibili per il personale con contratto a termine, determinare la data di inizio dell'efficacia della previsione dell'art. 1, comma 54, della L. 228/2012 che, in contrasto con l'art. 19 CCNL del comparto scuola, stabilisce l'obbligatorietà della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico anche per i docenti con contratto a tempo determinato. A questo fine va considerato il successivo comma 56, che fissa la disapplicazione delle norme di contrattazione collettiva più favorevoli a decorrere dal 1 settembre 2013. E' evidente il riferimento di questo comma all'art. 19 del CCNL comparto scuola, unica norma contrattuale che si occupa della materia. Inoltre in considerazione dell'unicità della disciplina sull'argomento, la modifica della normativa sulle ferie dei docenti con contratti a tempo determinato non può essere disgiunta dalla disapplicazione in materia della normativa contrattuale e quindi a decorrere dal 1 settembre 2013. Fino a tale data, si applica ai docenti con contratto a tempo determinato che non abbiano potuto, o voluto (art. 19 CCNL 2006-2009) usufruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, e quindi anche alla convenuta opposta, la normativa precedentemente vigente, che ne stabiliva il pagamento.

3) Il MIUR asserisce che la convenuta avrebbe usufruito di tutte le ferie a lei spettanti, ma non offre alcuna prova in proposito, limitandosi ad una apodittica affermazione e confermando il numero dei giorni di ferie spettanti alla convenuta così come indicati da parte opposta. L'eccezione sul punto deve quindi essere respinta.

Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da D.M. 55/14.

#### P.O.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta o disattesa:

Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto.

Condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre spese generali 15%, i.v.a., c.p.a.

Sentenza resa ex articolo 429 cpc, pubblicata con lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Firenze, 27/05/2015

Il Giudice Marta Torcini

